

RISOLUZIONE n. 640

Relativa all'uso internazionale delle radiocomunicazioni,
in caso di calamità naturali, nelle bande di frequenza
attribuite al servizio di radioamatore

La Conferenza Amministrativa Mondiale delle Radiocomunicazioni, Ginevra, 1979,

considerando

- a) che, in caso di calamità naturale, i normali sistemi di comunicazione sono spesso sovraccarichi, danneggiati o completamente interrotti;
- b) che è essenziale stabilire rapidamente le comunicazioni per agevolare le azioni di soccorso a livello mondiale;
- c) che le bande di radioamatore non sono vincolate a piani internazionali o a procedure di notifica e sono pertanto ben adattate a un uso di breve durata in casi di emergenza;
- d) che le comunicazioni internazionali in caso di calamità sarebbero agevolate dall'uso temporaneo di determinate bande di frequenza attribuite al servizio di radioamatore;
- e) che, in tali circostanze, le stazioni del servizio di radioamatore, grazie alla loro ampia diffusione e alla capacità dimostrata in casi analoghi, possono contribuire a soddisfare esigenze essenziali di comunicazione;
- f) l'esistenza di reti nazionali e regionali di emergenza dei radioamatori che utilizzano frequenze in tutte le bande attribuite al servizio di radioamatore;
- g) che, in caso di calamità naturale, la comunicazione diretta tra stazioni di radioamatore e altre stazioni può consentire di effettuare comunicazioni vitali fino al ripristino delle comunicazioni normali;

riconoscendo

che i diritti e le responsabilità per le comunicazioni in caso di calamità naturale spettano alle amministrazioni interessate;

decide

1. che le bande attribuite al servizio di radioamatore individuate al n. 510 possano essere utilizzate dalle amministrazioni per soddisfare le esigenze delle comunicazioni internazionali in caso di calamità;
2. che tale uso di queste bande sia limitato alle sole comunicazioni connesse alle operazioni di soccorso in caso di calamità naturali;
3. che l'uso, per comunicazioni di calamità, delle bande specificate attribuite al servizio di radioamatore da parte di stazioni non radioamatoriali sia limitato alla durata dell'emergenza e alle specifiche aree geografiche definite dall'autorità responsabile del Paese colpito;
- 4.

che le comunicazioni di calamità abbiano luogo all'interno dell'area colpita e tra l'area colpita e la sede permanente dell'organizzazione che presta i soccorsi;

5. che tali comunicazioni siano effettuate solo con il consenso dell'amministrazione del Paese nel quale si è verificata la calamità;
6. che le comunicazioni di soccorso fornite dall'esterno del Paese in cui si è verificata la calamità non sostituiscano le reti nazionali o internazionali di emergenza dei radioamatori esistenti;
7. che sia auspicabile una stretta cooperazione tra le stazioni di radioamatore e le stazioni degli altri servizi radio che possano trovarsi nella necessità di utilizzare le frequenze radioamatoriali per comunicazioni di calamità;
8. che tali comunicazioni internazionali di soccorso evitino, per quanto praticabile, di causare interferenze alle reti del servizio di radioamatore;

invita le amministrazioni

1. a provvedere alle esigenze delle comunicazioni internazionali in caso di calamità;
2. a provvedere alle esigenze delle comunicazioni di emergenza nell'ambito delle proprie normative nazionali.

Traduzione italiana non ufficiale a cura della Sezione ARI di Rivarolo Canavese del testo originale inglese della *Resolution No. 640* adottata dalla WARC, Ginevra 1979, e ripresa nel *Radio Regulations* dell'UIT (ed. 1990, Vol. III, pp. RES640-1/3). La risoluzione è stata **abrogata dalla WRC-97**; la nota di frequenza correlata (n. 510, divenuta 5.120) è stata soppressa alla WRC-2000. Il testo è pubblicato qui a soli fini di studio e documentazione storica; per il testo ufficiale fa fede la versione UIT.